

FASCICOLO INFORMATIVO

Contratto di assicurazione dei rami danni (assistenza - responsabilità civile verso terzi):

PADANA QUADRIFOGLIO FAMIGLIA

Mod.PD-FI-2PQF - Ed. 08/2011

Il presente fascicolo informativo, contiene:

- **Nota informativa**
- **Condizioni di assicurazione**

e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa

Nota Informativa per contratto di assicurazione dei rami danni (assistenza - responsabilità civile verso terzi):

**PADANA QUADRIFOGLIO FAMIGLIA
Mod.PD35NIPQF002 - aggiornato al 01.08.2011**

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del contratto di assicurazione dei rami danni (assistenza - responsabilità civile verso terzi).

La nota informativa si articola in quattro sezioni: informazioni relative all'impresa di assicurazione, informazioni relative al contratto, informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, glossario.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) Padana Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, iscrizione albo gruppi assicurativi n. d'ordine 031;
- b) sede legale sita in Italia, via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano;
- c) telefono n. 02 5351.1, fax n. 02 5351.829, sito internet www.padanaassicurazioni.it, posta elettronica infoclienti@padanaassicurazioni.it;
- d) impresa autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n.148) e successive autorizzazioni, iscrizione albo imprese di assicurazione n. 1.00062.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati relativi all'ultimo bilancio approvato (2010) indicano che Padana Assicurazioni ha un patrimonio netto di 36,8 milioni di euro, di cui 15,6 milioni di euro rappresentano il capitale sociale e 21,2 milioni di euro rappresentano il totale delle riserve patrimoniali e l'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari a 3,9; si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

AVVERTENZA: così come indicato all'art.9 delle condizioni di assicurazione, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto si intende prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

3. Coperture assicurative offerte

Il contratto prevede due garanzie assicurabili:

- **la garanzia Responsabilità civile verso terzi, garanzia obbligatoria** che contempla la Combinazione-A con massimale di euro 1.000.000,00 e la Combinazione-B con massimale di euro 2.000.000,00; **sono acquistabili due condizioni aggiuntive con sovrappremio:** caduta neve/ghiaccio+servizi domestici ed esercizio della caccia;
- **la garanzia Assistenza**, che prevede un unico pacchetto di prestazioni di assistenza, **i cui massimali sono indicati nell'“Avvertenza” successiva a quella sottoriportata**, in caso di interventi di emergenza, nonché un servizio di informazioni e consulenza telefonica.

AVVERTENZA: l'assicurazione non è operante (esclusioni):

- Responsabilità civile verso terzi: **nei casi indicati all'art.14 delle condizioni di assicurazione;**
 - Assistenza: **nei casi indicati all'art.“Esclusioni ed effetti giuridici relativi al servizio assistenza”.**
- Inoltre se alle scadenze convenute il Contraente non paga il premio dovuto, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio, così come indicato all'art.3 delle condizioni di assicurazione.**

AVVERTENZA: per ciascuna delle garanzie/partite/condizioni aggiuntive assicurate è necessario verificare l'importo del massimale/somma assicurato indicato nel contratto. Si richiama inoltre l'attenzione del Contraente sulla presenza dei limiti di indennizzo/massimali sottoindicati:

- Responsabilità civile verso terzi - limiti di indennizzo: **euro 150.000 per danni causati da lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché danni da inquinamento - euro 100.000,00 per infortuni occorsi agli addetti dei servizi domestici - euro 100.000,00 per danni provocati da**

incendio di cose dell'Assicurato (Ricorso vicini) - euro 150.000,00 per danni provocati da caduta di neve/ghiaccio;

- Assistenza - massimali: euro 260,00 per idraulico, elettricista e fabbro in seguito ad interventi di emergenza - euro 500,00 per emergenza danni d'acqua - euro 260,00 per invio sorvegliante - euro 520,00 per rientro anticipato e spese d'albergo.

Di seguito illustriamo il meccanismo di funzionamento del limite di indennizzo, vale a dire l'importo massimo dell'indennizzo contrattualmente previsto per alcune garanzie, condizioni aggiuntive: se l'importo del danno risarcibile è pari o inferiore al limite di indennizzo, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari al danno risarcibile; se l'importo del danno risarcibile è superiore al limite di indennizzo, l'indennizzo dovuto all'Assicurato è pari al limite di indennizzo.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità

AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall'art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall'art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente, così come indicato agli artt.5 e 6 delle condizioni di assicurazione, deve comunicare per iscritto a Padana Assicurazioni ogni circostanza che possa comportare aggravamento o diminuzione del rischio; qualora ciò non avvenga, trovano applicazione le disposizioni di cui al punto "4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità". Ad esempio, qualora sia assicurata la garanzia aggiuntiva "esercizio della caccia" e all'Assicurato sia stata revocata per sempre la licenza di caccia, il Contraente deve comunicare a Padana Assicurazioni detta revoca.

6. Premi

Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale (unica soluzione). I mezzi di pagamento consentiti da Padana Assicurazioni sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifico, denaro contante, RID e trattenuta sul cedolino, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dal mandato sottoscritto con Padana Assicurazioni.

AVVERTENZA: è facoltà di Padana Assicurazioni e, nei limiti da essa fissati, dell'Intermediario, concedere sconti di premio in presenza di convenzioni stipulate.

7. Rivalse

AVVERTENZA: Padana Assicurazioni esercita nei confronti del Contraente/Assicurato il diritto di rivalsa, limitatamente alla garanzia Responsabilità civile verso terzi, nei sottoriportati casi indicati all'art.13 delle condizioni di assicurazione:

- in caso di danno causato da cane potenzialmente pericoloso, nella misura pari al 20% dell'importo del sinistro pagato al terzo danneggiato;**
- in caso di danno causato da inquinamento accidentale, nella misura pari al 10% dell'importo del sinistro pagato al terzo danneggiato, con il minimo di euro 500,00.**

Ad esempio, nel primo caso sopraindicato, se l'importo pagato al terzo danneggiato è pari ad euro 10.000,00, il Contraente/Assicurato deve rimborsare a Padana Assicurazioni il 20% di tale importo, vale a dire euro 2.000,00.

8. Informativa in corso di contratto

Padana Assicurazioni ha l'obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Padana Assicurazioni comunica per iscritto al Contraente eventuali modifiche normative del Fascicolo informativo, mentre eventuali aggiornamenti non normativi del Fascicolo informativo sono pubblicati sul sito internet www.padanaassicurazioni.it.

9. Diritto di recesso

Così come già precisato precedentemente, in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza, il contratto si intende prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente.

AVVERTENZA: il Contraente e Padana Assicurazioni possono recedere dal contratto nei casi previsti dall'art.8 delle condizioni di assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile modificato dalla Legge n.166 del 27 Ottobre 2008. Il diritto dell'assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in 365giorni/366(se anno bisestile).

11. Legge applicabile al contratto

Il contratto è regolato dalla legge italiana.

12. Regime fiscale

Il trattamento fiscale applicato al contratto di assicurazione prevede, così come disposto dalla normativa vigente, l'imposizione, sul premio imponibile, dell'aliquota d'imposta del 22,25% per la garanzia Responsabilità civile verso terzi e del 10% per la garanzia Assistenza. **Tale normativa prevede altresì che in caso di conguaglio di premio a favore del Contraente, le imposte non vengano rimborsate allo stesso.**

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri - Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA: sono previste modalità-termini diversi per la denuncia dei sinistri, e precisamente:

- Responsabilità civile verso terzi: **così come indicato all'art.7 delle condizioni di assicurazione;**
- Assistenza: **così come indicato nel paragrafo iniziale della garanzia nelle condizioni di assicurazione.**

Premesso che le spese per la stima e la determinazione del danno sono a carico di Padana Assicurazioni, **gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative sono indicati agli artt.15 e 16 delle condizioni di assicurazione.**

AVVERTENZA: la gestione dei sinistri della garanzia Assistenza, così come indicato nelle condizioni di assicurazione, è affidata a Europ Assistance Italia S.p.A..

14. Reclami

Eventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell'Impresa, devono essere inoltrati per iscritto a Padana Assicurazioni presso l'Ufficio Reclami - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Fax 02 5351794 - reclami@padanaassicurazioni.it.

Possono essere presentati all'ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami:

- per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari e dei periti assicurativi;
- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;
- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (ovvero indirizzandoli direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET).

I reclami indirizzati all'ISVAP devono contenere:

nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;

- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato;
- breve descrizione del motivo della lamentela;
- copia del reclamo eventualmente presentato all'impresa di assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa;
- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

15. Mediazione per la conciliazione delle controversie

Ai sensi del D. Lgs n. 28/2010 e successive disposizioni, le controversie in materia di contratti di assicurazione devono essere preliminarmente sottoposte a procedimento di mediazione innanzi ad Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di una istanza presso tali Organismi di Mediazione e deve essere inoltrata tempestivamente presso la sede legale della Compagnia.

AVVERTENZA: il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale innanzi l'Autorità Giudiziaria. In seguito alla definitiva conclusione del procedimento di mediazione, il Contraente o l'Assicurato potranno utilmente adire l'Autorità Giudiziaria competente per la risoluzione delle controversie derivanti dal contratto.

D. GLOSSARIO

16. Termini assicurativi utilizzati nel presente fascicolo informativo

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

Assicurazione: il contratto di assicurazione, che prevede il fascicolo informativo, composto da nota informativa e condizioni di assicurazione;

Collaboratori familiari: addetti ai servizi domestici - anche saltuari od occasionali - compresi giardinieri, baby sitter e persone alla pari;

Contraente: il soggetto che stipula il contratto di assicurazione;

Fabbricato: tutte le opere murarie e di finitura, fissi ed infissi, opere di fondazione o interrate, tappezzerie, tinteggiature e simili, nonché affreschi e statue di pertinenza del fabbricato, non aventi valore artistico; recinzioni, dipendenze, giardini e quant'altro esistente negli spazi adiacenti, anche attrezzati, di pertinenza del fabbricato; impianti fissi, idrici, igienici, sanitari, termici, telefonici, elettrici e simili nonché ascensori e/o montacarichi, in quanto considerati immobili per natura e destinazione; le opere precitate, anche se facenti parte di un condominio, per le rispettive quote di pertinenza;

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi;

Indennizzo: la somma dovuta da Padana Assicurazioni in caso di sinistro;

Padana Assistance: è il servizio di pronta assistenza, organizzato da Padana Assicurazioni in collaborazione con Europ Assistance Italia S.p.A.;

Polizza: il documento che prova l'assicurazione;

Premio: la somma dovuta dal Contraente a Padana Assicurazioni;

Risarcimento: la somma corrisposta da Padana Assicurazioni al terzo danneggiato in caso di sinistro;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale l'assicurazione è prestata;

Società: Padana Assicurazioni S.p.A..

Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle unità di misura definite dal DPR 802/1982 e successive modifiche:

Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);

Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno;

Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo);

Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo);

Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;

Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni;

Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA' DI LEGGERE ATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Padana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa

**Padana Assicurazioni S.p.A.
Il Rappresentante Legale
Dott. Sandro Scapellato**



CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
valide dalle ore 24:00 del 01 Agosto 2011

**Contratto di assicurazione dei rami danni (Assistenza -
Responsabilità civile verso terzi):**

PADANA QUADRIFOGLIO FAMIGLIA
Mod.PD35CPQF002 - aggiornato al 01.08.2011

Il testo delle presenti “Condizioni di assicurazione” è conforme a quello depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano, con atto in data 24/06/2011 n. 8170/4365 del suo repertorio. Le “Condizioni di assicurazione”, unitamente alla relativa “nota informativa”, costituiscono un unico fascicolo informativo del contratto di assicurazione.

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).

Art. 2 - Altre assicurazioni

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente deve dare comunicazione per iscritto a ciascuna Impresa assicuratrice delle altre polizze stipulate. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutte le Imprese assicuratrici e può richiedere a ciascuna di esse l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

Art. 3 - Effetto dell'assicurazione - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata del premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Il premio è determinato per periodi di assicurazione di 365giorni/366(se anno bisestile) ed è quindi interamente dovuto anche se ne è stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. **Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art.1898 Codice Civile).**

Art. 6 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art.1897 Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, l'Assicurato od il Contraente deve:

- fare quanto è possibile per evitare o diminuire il danno (art. 1914 Codice Civile);
- darne avviso scritto all'Agenzia cui è assegnata la polizza o alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto la possibilità (art. 1913 C.C.).

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 8 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata.

Il recesso richiesto dal Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione alla Società. Il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.

La Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 9 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto, quest'ultimo è prorogato per 365giorni/366(se anno bisestile) e così successivamente salvo quanto disposto dall'art. 8 "Recesso in caso di sinistro". In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 10 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

L'assicurazione è regolata dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 12 - Estensione territoriale

Ferme eventuali limitazioni previste nelle singole sezioni, l'assicurazione vale per il mondo intero.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Art. 13 - Oggetto dell'Assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e familiari conviventi (compresa la responsabilità civile di ogni altra persona stabilmente convivente e residente con l'Assicurato, risultante sullo stato di famiglia e del convivente more-uxorio anche se non risultante dallo stato di famiglia) di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione a fatti della vita privata, **esclusi i rischi inerenti ad attività professionali, commerciali o artigianali**. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende inoltre i danni causati:

- 1) da proprietà e/o conduzione della dimora abituale e di quelle saltuarie dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi (coniuge e figli anche maggiorenni), per i danni causati da:
 - locali, impianti fissi, recinzioni in genere, dipendenze, strade private, alberi, attrezzature sportive e piscine, giardini, cancelli anche automatici, di pertinenza del fabbricato;
 - spargimento o infiltrazione di acqua anche piovana nonché di neve o grandine in fase di scioglimento, conseguenti a rotture accidentali di opere o di impianti, **con esclusione dei danni dovuti a umidità, stillicidio e insalubrità dei locali e da logoramento per vetustà**.Qualora l'assicurazione sia riferita a porzione di fabbricato questa comprende anche la quota delle parti di fabbricato costituente proprietà comune;
- 2) da lavori - affidati a terzi - di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamento o sopraelevazione o demolizione dei locali di abitazione destinati a dimora abituale e limitatamente alla responsabilità dell'Assicurato nella sua qualità di committente dei lavori suddetti **purché effettuati con le prescritte licenze edilizie e comunque in conformità alle disposizioni di legge esistenti. Tale garanzia si intende prestata con il massimo di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo**;
- 3) da proprietà ed uso di apparecchi domestici in genere;
- 4) da caduta di antenne televisive e/o ricetrasmittenti;
- 5) da scoppio di apparecchi televisivi;
- 6) da intossicazione ed avvelenamento causati da somministrazione di cibi o bevande;
- 7) da uso di giocattoli anche a motore compreso modellismo ed aeromodellismo (**esclusi i danni ai modelli ed aeromodelli di terzi**);
- 8) da guida e/o messa in movimento di autoveicoli, motocicli, ciclomotori e natanti - da parte dei figli minori - in violazione delle norme prescritte dalla legge per la loro guida ed uso e ad insaputa dei genitori, **con esclusione dei danni subiti dai mezzi di trasporto guidati. La validità della presente estensione è subordinata all'operatività, al momento del sinistro, dell'assicurazione contro il rischio della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore o navigazione dei natanti ed è prestata per la sola azione di rivalsa eventualmente esperita dall'assicuratore della responsabilità civile auto in conformità al Decreto Legislativo 7 Settembre 2005, n.209 (Codice delle Assicurazioni Private) e successive modifiche e integrazioni**;
- 9) da comportamenti colposi dell'Assicurato e dei familiari conviventi quando siano trasportati su autoveicoli, **esclusi i danni a detti autoveicoli**;
- 10) da proprietà ed uso di biciclette, di imbarcazioni a remi o a vela fino ad una lunghezza di 10 metri e non dotate di motore ausiliario, di windsurf, di cavalli da sella (**esclusi noleggio, locazione e partecipazione a gare**);
- 11) proprietà di animali domestici (**esclusi i cani potenzialmente pericolosi di cui all'art. 5, punti 1 e 3, lett. c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 Gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni e dei quali l'Assicurato abbia la proprietà, il possesso, la detenzione**) e animali da cortile anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, **purché detti terzi non svolgano per professione tale attività**;

- 12) da proprietà di cani potenzialmente pericolosi di cui all'art. 5, punti 1 e 3, lett. c) dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, anche in consegna temporanea presso terzi, per conto dell'Assicurato, **purché detti terzi non svolgano per professione tale attività**. La Società risponde integralmente del danno cagionato a terzi anche nel caso in cui siano venuti meno i requisiti soggettivi previsti dalla normativa vigente per la proprietà, il possesso o la detenzione del cane. In tal caso, alla Società è riconosciuto il **diritto di rivalsa nei confronti dell'Assicurato nella percentuale del 20% dell'importo del sinistro indennizzato a termini di polizza**;
- 13) dai figli minori dell'Assicurato, quando sono affidati temporaneamente a persone con lui non conviventi, compresa la responsabilità civile derivante alle medesime persone per fatto dei minori loro affidati;
- 14) da proprietà ed uso da parte dell'Assicurato di armi da fuoco, nonché all'uso di esse a scopo di difesa, **(escluso il loro impiego per l'esercizio della caccia)**, proprietà uso e detenzione di fucili subacquei;
- 15) da pratica di sport a titolo ricreativo e del campeggio;
- 16) agli addetti ai servizi domestici, compresi baby sitters e/o collaboratori alla "pari", anche se trattasi di prestazioni occasionali, **per gli infortuni da essi subiti in conseguenza di comportamento colposo giudizialmente accertato. Tale garanzia è prestata con il massimo di € 100.000,00 per singola persona infortunata**;
- 17) da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, **con un massimo di € 100.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, ferma l'esclusione dei danni alle cose in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione**;
- 18) da inquinamento accidentale, in conseguenza di contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanza di qualsiasi natura emesse o in ogni modo fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e/o condutture. **La garanzia è prestata nel limite del massimale ed in ogni caso con un massimo risarcimento di € 150.000,00 per sinistro e per anno assicurativo anche nel caso in cui vi siano più richieste di risarcimento, anche se presentate in tempi diversi ma originate da una stessa causa di inquinamento. La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato durante il periodo di efficacia della polizza ed è subordinata al rispetto, da parte dello stesso, di norme, leggi e regolamenti vigenti in materia. Rimane a carico dell'Assicurato il 10% di ciascun sinistro con il minimo di € 500,00.**

Art. 14 - Esclusioni

I - Non sono considerati terzi:

- tutti coloro la cui responsabilità è coperta dalla presente assicurazione;
- il coniuge, i genitori, i figli delle persone di cui al punto precedente, gli altri parenti o affini con loro conviventi, nonché gli addetti ai servizi domestici e le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio (salvo quanto previsto al punto 16 dell'art. 13 "Oggetto dell'Assicurazione").

II - L'assicurazione non comprende i danni:

- a) cagionati dall'esercizio di qualsiasi attività professionale, commerciale, industriale o connessa con affari, locazioni o noleggi;
- b) alle cose ed agli animali che l'Assicurato abbia in consegna o custodia a qualsiasi titolo o destinazione;
- c) da furto;
- d) provocati sotto l'influsso di sostanze alcoliche o stupefacenti;
- e) derivanti da inquinamento di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- f) derivanti dalla proprietà o dall'uso, anche da parte dei domestici, di veicoli e di natanti (salvo quelli descritti al punto 10 dell'art. 13 "Oggetto dell'Assicurazione") e di aerei in genere;
- g) da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali;

- h) da caduta di neve o ghiaccio dai tetti, per colpa dell'Assicurato;
- i) causati a terzi da addetti ai servizi domestici;
- j) da atti dolosi (salvo quanto previsto all'art. 13 "Oggetto dell'Assicurazione" relativamente ai fatti dolosi di persone delle quali l'Assicurato debba rispondere);
- k) derivanti dall'esercizio della caccia;
- l) causati a terzi durante combattimenti illegali tra animali;
- m) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) derivanti dalla pratica di sports aerei, parapendio, paracadutismo, deltaplano e simili;
- o) direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall'amianto o altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'amianto;
- p) direttamente o indirettamente derivanti da campi elettromagnetici.

Art. 15 - Determinazione del danno

L'ammontare del danno si determina in conformità alle norme di legge ed alle usuali tecniche di valutazione.

Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale, che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società ed Assicurato, in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende e delle spese di giustizia penale.

Art. 17 - Secondo rischio eventuale

In presenza di altro contratto stipulato in precedenza dall'Assicurato e/o da altri soggetti, che assicura tutti o parte dei rischi coperti dalla presente polizza, quest'ultima - sempre nei limiti convenuti - si intende operante per l'eventuale parte di danno non risarcito dalla copertura precedentemente stipulata.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(operanti se espressamente convenute, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)

1.

Caduta di neve e/o ghiaccio

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 14 lettera h) "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi, per colpa dell'Assicurato, da caduta di neve e/o ghiaccio dai tetti, **purché non sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale dalle competenti autorità. Tale garanzia é prestata con il massimo di € 150.000,00 per sinistro.**

Servizi domestici

A deroga di quanto previsto dall'art. 14 lettera i) "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni cagionati a terzi da addetti ai servizi domestici per fatti inerenti allo svolgimento delle loro mansioni.

2.

Esercizio della caccia

A deroga di quanto previsto dall'art. 14 lettera k) "Esclusioni", l'assicurazione è estesa ai danni involontariamente cagionati a terzi durante l'esercizio dell'attività venatoria svolta in conformità delle disposizioni di legge. **L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta responsabilità dell'Assicurato.**

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE ASSISTENZA

(sezione operante solo in abbinamento alla sezione Responsabilità civile e se espressamente convenuta, mediante crocettatura, nel frontespizio di polizza)

Per usufruire delle prestazioni previste, l'Assicurato o chi per esso dovrà rivolgersi direttamente ed esclusivamente alla Struttura Organizzativa di Europ Italia S.p.A., in funzione 24 ore su 24, nei seguenti modi:

telefonando dall'Italia numero verde 800 361370

telefonando dall'estero numero telefonico 02 58286892

Oppure inviando un telegramma o una lettera raccomandata a:
Europ Assistance Italia S.p.A. - Piazza Trento, 8 - 20135 - Milano
o un fax al numero 02 58477201

L'Assicurato dovrà comunicare alla Struttura Organizzativa:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- il proprio nome, cognome e domicilio;
- il numero della polizza preceduto dalla sigla PAQU;
- indirizzo del luogo in cui è ubicato il rischio;
- il recapito telefonico dove la Struttura Organizzativa può richiamarlo nel corso dell'assistenza.

Le spese telefoniche successive alla prima chiamata sono a carico della Struttura Organizzativa.

La Struttura Organizzativa potrà richiedere all'Assicurato - e lo stesso è tenuto a fornirla integralmente - ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria alla conclusione dell'assistenza; in ogni caso è necessario inviare gli ORIGINALI (non le fotocopie) dei giustificativi, fatture, ricevute delle spese sostenute.

In ogni caso l'intervento dovrà sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa che interverrà direttamente o ne dovrà autorizzare esplicitamente l'effettuazione.

PADANA ASSISTANCE

Ciascuna prestazione, ad eccezione di quella prevista al punto 5 "Invio di un artigiano per interventi ordinari", non è fornita più di tre volte per anno di validità della polizza.

1. Invio di un idraulico per interventi d'emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di un idraulico per un intervento d'emergenza presso i locali assicurati, la Struttura Organizzativa provvederà all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro**.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

1. Impianto idraulico
 - a. allagamento, nei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
 - b. mancanza d'acqua, nei locali assicurati, provocata da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico del fabbricato;
 - c. mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari, presenti nei locali assicurati, provocato da un'otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico del fabbricato.

Esclusioni:

- sinistri dovuti a guasti di rubinetti e di tubature mobili;
 - sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;
 - interruzione di fornitura da parte dell'ente erogatore o rottura delle tubature esterne del fabbricato;
 - tracimazione dovuta a rigurgito di fogna, otturazione delle tubature mobili e dei servizi igienico-sanitari.
2. Impianto di riscaldamento
 - a) mancanza totale di riscaldamento provocato dalla rottura o guasto di tubazioni o di valvole oppure di ostruzione della circolazione dell'acqua dell'impianto di riscaldamento nei locali assicurati;
 - b) allagamento provocato da un guasto delle valvole o dei tubi dell'impianto di riscaldamento.

Esclusioni:

- **sinistri dovuti a guasti o cattivo funzionamento della caldaia e del bruciatore.**

2. Interventi di emergenza per danni da acqua

Qualora, a seguito di danni causati da spargimento d'acqua, si renda necessario un intervento di emergenza per il salvataggio o il risanamento dei locali assicurati e del relativo contenuto, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di personale specializzato in tecniche di asciugatura, tenendo la Società a proprio carico il costo dell'intervento **fino ad un massimale di € 500,00 per sinistro.**

La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- a) allagamento o infiltrazione in un punto qualsiasi dei locali assicurati, provocato da una rottura, un'otturazione o un guasto, di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- b) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari dei locali assicurati, provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico.

La prestazione non è dovuta:

- **per il caso a), relativamente a sinistri dovuti a guasti ed otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, ecc.), a sinistri dovuti a rottura delle tubature esterne del fabbricato ed a sinistri dovuti a negligenza dell'Assicurato;**
- **per il caso b), relativamente a danni di tracimazione dovuta a rigurgito di fogna o otturazione delle tubature mobili dei servizi igienico-sanitari.**

3. Invio di un elettricista per interventi di emergenza

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un elettricista per un intervento di emergenza a causa di mancanza di corrente elettrica in tutti i locali stessi per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione. Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- **corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;**
- **interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;**
- **guasti ai cavi di alimentazione dei locali dell'esercizio a monte del contatore.**

4. Invio di un fabbro per interventi di emergenza

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un fabbro per un intervento di emergenza, la Struttura Organizzativa provvede all'invio di un artigiano, tenendo la Società a proprio carico l'uscita e la manodopera **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

La prestazione è operante per i seguenti casi:

- furto, smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso delle serrature che rendano impossibile l'accesso ai locali assicurati;
- scasso di fissi ed infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali assicurati.

5. Invio di un artigiano per interventi ordinari

Qualora, presso i locali assicurati, sia necessario un artigiano, per un intervento di riparazione o di manutenzione dell'impianto idraulico, elettrico o degli infissi, la Struttura Organizzativa provvede all'invio dello stesso.

Resta a totale carico dell'Assicurato il relativo costo (uscita, manodopera, materiali, ecc.).

6. Invio di un sorvegliante

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto, che abbiano colpito i locali assicurati, la sicurezza degli stessi sia compromessa, la Struttura Organizzativa provvederà, dietro richiesta dell'Assicurato, a contattare una società di vigilanza che invierà una persona per poter garantire la sicurezza dei locali assicurati.

La Società terrà a proprio carico le spese **fino ad un massimo di € 260,00 per sinistro.**

Qualora per ragioni obiettive non fosse possibile reperire una guardia giurata o l'amministratore avesse già contattato un proprio Istituto di vigilanza di fiducia, specifiche istruzioni verranno fornite telefonando alla Struttura Organizzativa .

7. Rientro anticipato

(prestazione fornita quando l'Assicurato si trovi a più di 50 Km dal comune di residenza)

Qualora l'Assicurato si trovi in viaggio e, a causa di uno dei sinistri descritti ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, subiti dai locali assicurati, debba immediatamente rientrare, **la Struttura Organizzativa fornirà un biglietto aereo (classe economica), ferroviario (prima classe) oppure un veicolo a noleggio di categoria C, tenendo la Società a proprio carico la relativa spesa fino ad un massimo di € 520,00 per sinistro.**

Nei casi in cui l'Assicurato, per rientrare più rapidamente, debba abbandonare il veicolo in loco, la Struttura Organizzativa metterà a sua disposizione un ulteriore biglietto (aereo o ferroviario) per recuperare successivamente il veicolo stesso.

La prestazione non opera se l'Assicurato non fornisce alla Struttura Organizzativa adeguate informazioni sul sinistro che ha dato luogo alla richiesta di rientro anticipato.

8. Spese di albergo

Qualora i locali assicurati siano inagibili, in conseguenza di uno dei sinistri descritti ai punti 1, 3 e 4 oppure in conseguenza di furto, tentato furto, atti vandalici, incendio, fulmine, esplosione, scoppio, la Struttura Organizzativa provvede alla prenotazione di un albergo, tenendo la Società a proprio carico le relative spese di pernottamento e di prima colazione, **fino ad un massimo per sinistro di € 520,00** qualsiasi sia il numero delle persone coinvolte nel sinistro stesso.

9. Trasloco

(Prestazione operante dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora a seguito di incendio, esplosione, scoppio, danni causati dall'acqua, atti vandalici, furto o tentato furto che rendano inabitabili i locali assicurati per un periodo non inferiore a trenta giorni dalla data del sinistro stesso, la Struttura Organizzativa organizza il trasloco del mobilio dell'Assicurato fino al nuovo fabbricato o deposito in Italia, tenendo la Società a proprio carico il costo relativo al trasloco stesso.

Resta a carico dell'Assicurato il costo relativo all'eventuale deposito così come ogni altra spesa non compresa nei costi di trasloco.

L'Assicurato dovrà richiedere l'effettuazione della presente prestazione entro e non oltre i sessanta giorni successivi alla data del sinistro.

Nel caso in cui, in seguito al sinistro che ha reso inabitabili i locali assicurati, l'Assicurato abbia già provveduto a trasportare parte o la totalità degli oggetti che ivi si trovano presso altri luoghi, la Struttura Organizzativa effettuerà il trasloco dei soli oggetti rimasti nei locali assicurati, inabitabili.

10. Pronto Travel

(Applicazione sconti - in funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri effettuare una prenotazione, acquistare o disporre di una consulenza per ciò che riguarda:

- viaggi d'affari;
- viaggi aziendali di incentivazione;
- organizzazione per fiere e congressi, meeting ed eventi;
- pacchetti vacanze, viaggi e crociere creati in modo personalizzato;
- pacchetti vacanza, viaggi e crociere offerte dai maggiori Tour Operator;
- noleggio auto ed altri veicoli eventualmente disponibili;
- soggiorni in hotel in Italia e all'estero;
- biglietteria aerea nazionale ed internazionale;

la Struttura Organizzativa provvederà a mettere in contatto l'Assicurato e l'Agenzia di Viaggio.

Quest'ultima, oltre a fornire una risposta immediata per le prenotazioni dei voli di linea ed una risposta entro la stessa giornata della richiesta per la disponibilità di pacchetti viaggio o voli charter, metterà a disposizione dell'Assicurato:

- stralci di prospetti illustrativi relativi ai prodotti e servizi proposti (fax, posta);
- informazioni sulla disponibilità di pacchetti vacanze e voli charter.

Sui pacchetti viaggi vacanza offerti dai Tour Operator, attraverso il loro catalogo, verrà applicato uno sconto a partire dal 2,5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sui pacchetti viaggi vacanza predisposti in modo personalizzato per l'Assicurato, verrà applicato uno sconto a partire dal 5%, salvo offerte particolari per le quali vi potranno essere sconti maggiori.

Sugli acquisti di biglietteria aerea internazionale verrà applicato uno sconto a partire dall'1,5%.

Non vengono applicati sconti sulla biglietteria aerea nazionale.

Tutti i costi relativi all'acquisto di biglietti aerei o dei soggiorni alberghieri sono a carico dell'Assicurato che li regolerà direttamente con l'Agenzia di Viaggio con la quale è stato messo in

contatto. Ogni e qualsiasi impegno è così instaurato direttamente tra l'Assicurato e detta Agenzia. La consegna dei voucher, biglietti di viaggio e di tutta la documentazione necessaria avverrà via corriere su tutto il territorio nazionale, entro le 24 ore dall'autorizzazione al pagamento (48 ore per le isole) senza costi aggiuntivi e verrà gestita dall'Agenzia di Viaggio.

11. Informazioni fiscali immobiliari

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Telefonando alla Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà ricevere informazioni fiscali relative a:

- Imposte dirette quali:
 - IRPEF: le informazioni fiscali immobiliari riguardanti il Quadro B (beni immobili) del Modello Unico.
 - ICI: le informazioni riguardanti tutte le categorie di imposte relative agli immobili.
- Imposte indirette quali:
 - IVA: le informazioni riguardanti le imposte sul valore aggiunto nell'ambito della compravendita di beni immobili.
 - INVIM: le informazioni riguardanti l'imposta sull'incremento del valore, immobiliare.
- Informazioni fiscali riguardanti le imposte di successione e donazione di beni immobili e le imposte di registro.

12. Informazioni legali

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Telefonando alla Struttura Organizzativa, l'Assicurato potrà ricevere informazioni legali relative a:

- **Famiglia:** adozione, affidamento, comunione dei beni, divorzio, eredità, interdizione, matrimonio, paternità/maternità, separazione dei beni, separazione personale, successione, testamento, tutela;
- **Casa:** compravendita appartamenti, compravendita beni e servizi, condominio, equo canone, lavoro domestico.

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

13. Consulenza veterinaria per animali domestici

Qualora l'Assicurato, nell'impossibilità di contattare il proprio veterinario, necessiti di informazioni e consulenze relative a:

- Consigli di primo intervento per ingestione o contatto con sostanze tossiche;
- Consigli di primo soccorso per malattie traumatiche, respiratorie, gastroenteriche;
- Gestione delle patologie legate alla riproduzione (primi calori, monte non desiderate, metodiche di inseminazione, metodiche di sterilizzazione);
- Consigli di primo soccorso durante il parto;
- Consigli per malattie dei cuccioli (cane e gatto),

tramite collegamento telefonico diretto effettuato tra il Veterinario della Struttura Organizzativa e l'Assicurato, potrà ricevere le informazioni e consulenze richieste.

14. Informazioni sui centri di Pronto Soccorso Veterinario

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni riguardanti i centri di Pronto Soccorso Veterinario, telefonando alla Struttura Organizzativa potrà conoscere l'ubicazione dei Centri più vicini al luogo in cui si trova.

15. Informazioni sugli operatori di settore

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relativamente all'ubicazione di:

- Centri medici veterinari;
- Negozi di/per animali;
- Pensioni;
- Allevamenti;
- Centri di addestramento;

telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

16. Informazioni legali relative agli animali domestici

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:

- Danni subiti dagli animali (maltrattamenti, furto);
- Convivenza con gli animali (rapporti condominiali e derivanti dal contratto di locazione);

- Danni cagionati dagli animali a terzi;
telefonando alla Struttura Organizzativa potrà ricevere le informazioni richieste.

La Struttura Organizzativa non fornirà pareri o valutazioni su quesiti che riguardano procedure legali già affidate dall'Assicurato ad un proprio legale.

17. Informazioni per viaggiare in compagnia dell'animale domestico

(In funzione dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00 esclusi i festivi infrasettimanali)

Qualora l'Assicurato desideri avere informazioni relative a:

- possibilità di viaggiare in compagnia dell'animale domestico;
- malattie presenti nelle zone dove si è diretti in compagnia dell'animale;
- obbligatorietà e frequenza delle vaccinazioni per l'espatrio e diverse normative regionali e nazionali in materia;

la Struttura Organizzativa provvederà a verificare la disponibilità ad accogliere l'animale domestico presso le strutture alberghiere nella località dove l'Assicurato intende soggiornare, le Compagnie aeree, le Compagnie di navigazione ecc., ed a fornire all'Assicurato le informazioni richieste.

ESCLUSIONI ED EFFETTI GIURIDICI RELATIVI AL SERVIZIO ASSISTENZA

- 1. Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:**
 - a) guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
 - b) scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;**
 - c) dolo dell'Assicurato;**
 - d) abuso di alcoolici o psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni.**
- 2. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.**
- 3. La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita o forza maggiore.**
- 4. Ogni diritto nei confronti della Struttura Organizzativa si prescrive in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dalla data del sinistro che ha dato origine al diritto alla prestazione in conformità con quanto previsto all'art. 2952 Cod. Civ. .**
- 5. Per tutto quanto non è qui espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di legge.**
- 6. Il diritto alle assistenze fornite dalla Società decade qualora l'Assicurato non abbia preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.**
- 7. La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.**

Padana Assicurazioni S.p.A

Via Cassinis, 21 – 20139 Milano

Tel 02 5351.1 Fax 02 5351.829

Internet: www.padanaassicurazioni.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v.

Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano Cod. Fisc. 02446390581- R.E.A. n. 865966

Partita I.V.A. 07530080154

Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062

Iscr. Albo Gruppi Assicurativi n. d'ordine 031

Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA

Società con Unico Socio

Imp. Autor. all'eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20 giugno 1986

(G.U. del 28/6/1986 n. 148) e successive autorizzazioni